

Giovanni Chiodi

Legalità penale e punizione dei crimini contro l'umanità al processo di Norimberga: la visione di Giuliano Vassalli

SOMMARIO: 1. Giuliano Vassalli e il diritto penale internazionale al tempo di Norimberga - 2. Una prima conquista: la responsabilità penale individuale per violazione del diritto internazionale - 3. Crimini contro l'umanità - 4. L'interpretazione del principio *Nullum crimen, nulla poena sine lege* - 5. Bilanci di Norimberga - 6. La definizione dei crimini contro l'umanità dopo Norimberga.

1. Giuliano Vassalli e il diritto penale internazionale al tempo di Norimberga

Diritto e giustizia: è questo il binomio che Giuliano Vassalli ha testimoniato in tutta la sua multiforme e operosa vita al servizio di questo ideale. Il personaggio non ha certo bisogno di presentazioni. Uomo di vasta cultura, di tratto elegante, severo ed esigente, ma anche generoso e disponibile, di forte carisma. Combattente della resistenza, esercitò la professione di avvocato che considerò una vocazione al pari della ricerca scientifica, che coltivò per tutta la vita, principalmente nel campo del diritto penale, di cui fu professore universitario (a Urbino, Pavia, Padova, Genova, Napoli e Roma). Giurista impegnato in parlamento e al governo, attivo non solo nelle istituzioni nazionali e come capace Ministro della giustizia, ma anche sui tavoli internazionali, il suo ritratto di giurista costituzionale, difensore della libertà, della democrazia e dei diritti umani si completa come giudice e presidente della Corte costituzionale. Vassalli, disse di lui Giovanni Conso, era capace di sintetizzare e dipanare i problemi più difficili¹. Francesco Palazzo, che gli ha dedicato una stimolante biografia intellettuale, ne ha messo in luce le qualità, se non di rivoluzionario innovatore, di intelligente anticipatore². Siamo in presenza, dunque, di un attivo e dotto propagatore di idee.

Lo scopo di questo contributo è delimitato: tracciare un breve bilancio di uno dei percorsi favoriti nella vita di Giuliano Vassalli, quello riguardante la nascita e lo sviluppo del diritto e della giustizia internazionale penale, prendendo in particolare considerazione le sue posizioni sul processo del secolo, quello svoltosi a Norimberga tra 1945 e 1946 davanti al Tribunale Militare Internazionale (IMT) costituito dalle potenze vincitrici; la città ferita che era stata simbolo del *Reich*, ora trasformata in un luogo di "pace attraverso il diritto", per parafrasare il titolo di un celebre libro di Kelsen³.

Il processo di Norimberga e l'Accordo di Londra siglato nel 1945, base giuridica fondamentale del giudizio, suscitarono un grandissimo dibattito già tra i

¹ Intervento del Presidente emerito Prof. Giovanni Conso, in *Atti della giornata in ricordo del Presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli*, Palazzo della Consulta, 16 giugno 2010, www.cortecostituzionale.it, p. 15.

² F. Palazzo, *Giuliano Vassalli: perché legge e giustizia penale non si separino*, in *Giuliano Vassalli*, a cura di F. Palazzo, Roma-Bari 2010, p. XIII.

³ H. Kelsen, *Peace Through Law*, Chapel Hill 1944, repr. New Jersey 2002².

contemporanei: a stilare una lista degli interventi che si fermi solo agli anni Quaranta e Cinquanta si rimane impressionati dalla portata di una discussione alla quale parteciparono eminenti giuristi, che analizzarono e sviscerarono in ogni sua piega i profili del processo più significativo del secolo, proprio perché avvertito come dirompente e individuato da tutti, in maniera trasversale, come un momento di effettiva rottura rispetto al passato, anche da coloro i quali interpretarono Norimberga come un fondamentale atto di affermazione del diritto internazionale⁴. A questa discussione partecipò anche Giuliano Vassalli. Il suo apporto merita di essere valorizzato, anche alla luce delle altre voci che espressero la loro opinione sui principi di Norimberga. Anche perché nel contesto italiano la voce di Vassalli fu, ai tempi, abbastanza anomala, anche se non del tutto solitaria. Si trovava in maggiore consonanza di idee con una folla di giuristi stranieri più che con i più autorevoli colleghi italiani, tutti sempre trattati con il massimo rispetto. Mi è sembrato così opportuno insistere su questa pagina di storia giuridica e insieme di passione civile, perché ritengo che il nome di Vassalli meriti di essere ricordato tra i pionieri che alimentarono il discorso sulla giustizia internazionale penale fin dai suoi primi passi. E' giusto, cioè, che tra le prospettive dei contemporanei sia accolta anche quella di chi immediatamente realizzò la gravità e l'importanza dell'evento che l'Europa stava allora vivendo. Processare e punire i criminali di guerra era un modo di riaffermare il diritto, di ristabilire i "confini del diritto", di fermarsi a riflettere su quanto accaduto e a interrogarsi sulla risposta più adeguata alle conseguenze dell'immane tragedia che l'Europa aveva vissuto durante la seconda guerra mondiale. Innumerevoli vite erano state sacrificate in maniera disumana e perciò anche illegittima: perché quelle persone, quelle donne, quegli uomini avevano tutti già dei diritti, dati loro dall'ordine internazionale, che erano stati impunemente calpestati. Quale fu dunque, nella visione di Vassalli, il vero messaggio di Norimberga: quali le debolezze e quali i suoi punti di forza?

Possiamo individuare, in questo itinerario che accompagnò l'intera vita del professore, alcune direttrici. Una prima linea comprende la percezione delle novità: l'emersione di una nuova categoria di crimine internazionale, l'avvio di un discorso individuato nell'Accordo di Londra del 1945 e nell'annesso Statuto. Un altro elemento di novità prontamente messo in evidenza: processare e punire sulla base del diritto internazionale, coincidente con una svolta storica più generale, il riconoscimento dell'esistenza del diritto internazionale penale. Non solo una categoria specifica, dunque, ma un intero ramo del diritto. Una seconda linea di indagine concerne il bilancio di Norimberga: un quadro nel quale prevalgono le luci sulle ombre, i lati positivi sulle manchevolezze. Una terza linea è il dopo Norimberga: il contributo alla definizione della categoria dei crimini contro l'umanità e più in generale alla giustizia

⁴ Numerosi studi dell'epoca sono ora riprodotti nel pregevole volume *Perspectives in the Nuremberg Trial*, ed. by Guénaél Mettraux, New York 2008. Il libro contiene, tra gli altri, interventi mirati di N. Birkett, S. Glaser, A. L. Goodhart, S. Glueck, H. Kelsen, H. Donnedieu de Vabres, G. Schwarzenberger, E. Schwelb, Q. Wright. Per Hans Kelsen, il lettore deve ampliare l'orizzonte e riferirsi quanto meno ai saggi *Collective and Individual Responsibility in International Law with Particular Regard to the Punishment of War Criminals*, in "California Law Review", XXXI (1942-1943), pp. 530-571, e *Will the Judgement in the Nuremberg Trial Constitute a Precedent in International Law?*, in "The International Law Quarterly", I (1947), pp. 153-171, trad. ital. *Il processo di Norimberga e il diritto internazionale*, in "Nuovi studi politici", XIX (1989), pp. 99-115.

internazionale penale. Una quarta linea riguarda il segmento che copre gli ultimi venti anni della riflessione di Vassalli, che sono significativamente ancora occupati dalla giustizia internazionale penale per tutti gli anni Novanta e Duemila, con un apice dopo il 1998, anno dello statuto di Roma, e dopo il 2001, anno dell'inizio del funzionamento della Corte penale internazionale permanente. Questa fase del pensiero di Vassalli è rappresentata dagli importanti lavori sulla giustizia internazionale penale ripubblicati nel 1995 nell'apposita collana diretta da Mario Pisani, che contengono cinque studi usciti tra 1990 e 1995. Si trovano poi altre riflessioni e testimonianze negli *Ultimi scritti* del 2007.

Durante queste fasi, il pensiero di Vassalli è di una spiccata coerenza.

Difensore fin dal primo momento della legittimità del processo di Norimberga, della necessità di processare i criminali di guerra in ambito internazionale, dell'ammissibilità della responsabilità individuale nell'ambito internazionale, dell'idea che i crimini contro l'umanità fossero una categoria di diritto internazionale positivo già esistente e già nata, e non il diritto nuovo del più forte; sostenitore della necessità di costruire con precisione le categorie dei crimini internazionali nel successivo sviluppo del diritto dopo Norimberga, rispettando il principio di tassatività; interprete acuto degli atti processuali di Norimberga come precedente guida per questa operazione. Sono tutte necessità che si collegano con altri aspetti del suo pensiero in materia di legalità, di fonti del diritto, di perfezionamento della tutela dei diritti umani, che sono determinanti della sua personalità.

Anche in questa materia, infatti, Vassalli svolse un ruolo decisivo e propulsivo, giocando su sponde diverse. Prima di tutto sul piano dottrinale, con la sua opera infaticabile di riflessione positiva e non negativa sullo sviluppo del diritto penale internazionale, che si estende lungo un arco di tempo lunghissimo, a partire dal 1945. Poi anche sul versante legislativo, perché egli fece parte della conferenza internazionale di Bruxelles del 1947, di cui ha lasciato, come pregevole resoconto, uno scritto minuzioso attestante le difficoltà del lavoro di conciliazione necessario per addivenire alla formulazione della nuova categoria di crimini contro l'umanità dopo Norimberga. Infine, l'impegno per la giustizia internazionale penale, tradotto nell'attenzione costante per l'attività della nuova corte penale internazionale regolata dallo statuto di Roma del 1998, nella piena consapevolezza dell'importanza che la creazione di una nuova corte penale internazionale rappresentava per l'effettività del diritto internazionale penale.

Si tratta, quindi, di un crocevia, nel quale si incontrano tanti temi intrecciati tra loro. La centralità dello spazio dei diritti umani nella riflessione di Vassalli è un polo al quale è possibile ricondurre tutta la sua produzione di penalista civile. Pensiamo anche al suo ultimo libro, uscito nel 2001, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei delitti di Stato nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista* (sui delitti di Stato nella DDR dal 1949 al 1990), che si inserisce perfettamente in questo quadro e nel quale ritroviamo alcuni motivi fondamentali della sua riflessione sui diritti umani. Questo vasto studio nasce infatti, è lui stesso che lo confessa nel 2002, dalla "grande e acuta curiosità che meritava", "tanto più che mentre la disputa era in Germania accesa e nutrita, gli altri paesi sembravano quasi non conoscerla e comunque non se ne dimostravano interessati"⁵.

⁵ G. Vassalli, *La formula di Radbruch*, in "Diritto romano attuale", 2002, pp. 89-93 e in Id., *Ultimi scritti*,

Dato il numero dei contributi, il metodo migliore da adottare in questa occasione è quello di soffermarsi preliminarmente sulla cronologia degli interventi e sui loro motivi ispiratori.

Nel primo periodo della sua lunga attività scientifica (un vero e proprio apostolato, per i temi che ci riguardano) si inizia con il saggio pubblicato sulla rivista *Idea* nell'ottobre 1945, intitolato *La punizione dei criminali di guerra*, dove già compare la discussione intorno ad un importante e pionieristico libro di Pietro Nuvolone⁶, che assumerà un rilievo più centrale nella importante prolusione del 31 gennaio 1946, tenuta all'Università di Genova (dove era stato chiamato a coprire la cattedra di Diritto penale), dal titolo *I delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione*.

Terzo saggio da considerare è *Bilancio di Norimberga*, pubblicato nella rivista *Mondo europeo* nel luglio-agosto del 1946: ancor prima che il processo terminasse, quindi.

Nel 1947 Vassalli pubblica inoltre in *Giustizia penale* un articolato resoconto della prima attività legislativa, un denso saggio intitolato *La definizione dei delitti contro l'umanità nell'8 Conferenza internazionale dell'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale (Bruxelles, 9-12 luglio 1947)*. Si possono citare ulteriormente la nota alla sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma del 1947 e la voce sui crimini di guerra nell'*Enciclopedia italiana* del 1948.

Che il tema dei diritti dell'uomo fosse al centro dei suoi pensieri di penalista lo dimostra anche un altro scritto edito in *Giustizia penale* del 1950: *I diritti dell'uomo dinanzi alla giustizia penale*.

A chiusura di questa prima fase di riflessioni si pone un altro articolo pubblicato in *Giustizia penale* nel 1951, *In tema di diritto internazionale penale*, dove sono svolte osservazioni critiche su alcune pubblicazioni italiane, in particolare di Rolando Quadri⁷ e di Carlo Miglioli⁸. In sostanza, i contributi più importanti apparsi nella letteratura italiana in quel periodo.

Sono scritti che si devono conoscere per tracciare la storia del progresso dei diritti umani. La cifra propositiva di Vassalli, infatti, si contrappone nettamente già nel 1945 a quella di altri studiosi, nel sostenere la svolta del diritto internazionale. Si può anzi affermare che, in quel periodo, Giuliano Vassalli fu il giurista italiano che sostenne con maggiore energia la causa della giustizia penale internazionale.

Nel 1997, Vassalli, sempre attento a non dimenticare il contributo dei giuristi, ricorderà anche gli scritti di Giuseppe Vedovato, che si era occupato pure lui, in termini differenti da Vassalli, della punizione dei crimini di guerra, in uno studio del

Milano 2007, pp. 655-659 8p. 655). Gli argomenti trattati nel libro sono ripresi e sviluppati nello scritto *Il divieto di retroattività nella giurisprudenza della Corte europea*, in "I diritti dell'uomo", n. 1, 2001, pp. 5 ss. e in Id., *Ultimi scritti*, Milano 2007, pp. 467-476.

⁶ P. Nuvolone, *La punizione dei crimini di guerra e le nuove esigenze giuridiche*, Roma 1945, recensito da G. Vassalli, *La punizione dei criminali di guerra*, in "Idea", 1945, I, pp. 23-26 e in Id., *Scritti giuridici*, v. II, *La parte speciale del diritto penale. Il diritto penale del tempo di guerra*, Milano 1997, pp. 673-686.

⁷ R. Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, Palermo 1949. Sulle riviste erano comparsi altri lavori, come quelli in *La civiltà cattolica*, poi raccolti in un volume, di S. Lener, *Crimini di guerra e delitti contro l'umanità. Lineamenti di dottrina e spunti critici*, Roma 1946o 1946, e il saggio di D. Peretti Griva, *A proposito del processo di Norimberga*, in "Il foro padano", I (1946), II, pp. 183-196.

⁸ C. Miglioli, *La sanzione nel diritto internazionale. Problemi e lineamenti di giustizia superstatuale*, Milano 1951.

1945⁹.

La vicenda intellettuale che lo ha visto protagonista è stata poi ripercorsa dallo stesso Autore con la consueta lucidità in due scritti che possono considerarsi una sorta di interpretazione autentica del suo discorso. Mi riferisco al saggio *I crimini contro l'umanità: problemi giuridici*, pubblicato nella raccolta di P. Kuciukian, *Voci nel deserto. Giusti e testimoni per gli armeni* (2000) e *Norimberga sessant'anni dopo*, del 2006. Ma testimonianze preziose su questa storia sono contenute anche nell'intervento al sessantesimo anniversario della Società italiana per l'organizzazione internazionale (2004) e in *Verso una giustizia penale internazionale* (2004).

Il Vassalli anziano, ma più che mai produttivo, che dedica la sua stagione matura alla ripresa dei temi già trattati in giovinezza, è uno straordinario testimone del tempo. Come scriverà nel 1995,

la generazione alla quale appartengo, passando attraverso il turbine della seconda guerra mondiale, si è trovata a confrontarsi con una realtà devastante (e almeno sino a quei limiti) inimmaginabile: i crimini contro l'umanità e la loro pianificazione. ... Conoscevamo, sin dai libri di scuola, l'orrore delle guerre più antiche ... Ma quei ricordi e quelle immaginazioni rimanevano come confinati nelle meditazioni di un passato barbarico ... La seconda guerra mondiale ci pose, in Europa come in Asia, a contatto diretto con fatti di proporzioni e di atrocità inaudite. Per quanto si fosse potuto immaginare, supporre o intuire, le scoperte agghiaccianti del 1945 superarono ogni immaginazione e dettero la riprova di quanto fosse stato preveggenete l'atteggiamento delle parti (che poi uscirono vittoriose dall'immane conflitto) quando avevano sancito la necessità di punire gli autori di quei disumani massacri e avevano stipulato i necessari accordi in vista della realizzazione di quel fine¹⁰. "Allora molti di noi sentirono che si doveva uscire allo scoperto e trovare un fondamento giuridico a quella esigenza di punizione che era anche una esigenza di prevenzione di mali analoghi per il futuro¹¹.

2. Una prima conquista: la responsabilità penale individuale per violazione del diritto internazionale

Vassalli fu un convinto fautore della responsabilità penale *individuale* per violazione del diritto internazionale e un sostenitore della necessità di punire i singoli colpevoli della perpetrazione di crimini contro l'umanità. L'idea, allora, non era così scontata, soprattutto in Italia.

Partiamo dalla prolusione genovese del 31 gennaio 1946. Il processo di Norimberga (20 novembre 1945-1° ottobre 1946) era appena iniziato. Lo scritto è impegnativo, ma anche coraggioso: coniuga conoscenza precisa del diritto positivo e spessore storico, è sempre brillante per la chiarezza dell'esposizione e l'ordine con cui vengono trattati i numerosi problemi. Uno scritto propositivo, un manifesto di cui si avverte ancora oggi il fascino. Il fascino che hanno le voci pionieristiche e solitarie, che nascono da una passione. Un lavoro, tuttavia, condotto con grandissimo rigore: meticoloso e tutt'altro che dettato dall'impronta del momento. Percepriamo nel

⁹ G. Vedovato, *La punizione dei crimini di guerra*, in "Rivista di studi politici internazionali", XII (1945), pp. 141-178.

¹⁰ G. Vassalli, *Introduzione* a Id., *La giustizia penale internazionale. Studi*, Milano 1995, p. 1.

¹¹ G. Vassalli, *I crimini contro l'umanità: problemi giuridici*, in P. Kuciukian, *Voci nel deserto. Giusti e testimoni per gli armeni*, Milano 2000, pp. 213 ss. e in Id., *Ultimi scritti*, Milano 2007, pp. 453-466, p. 457.

giovane professore appena trentenne la capacità di cogliere l'eccezionalità del tempo e di prendere posizione a favore della responsabilità penale individuale per violazione del diritto internazionale e a sostegno del diritto penale internazionale scritto dalle potenze firmatarie dell'Accordo di Londra. Due tesi, in Italia, non da tutti condivise. Il problema, nei suoi riflessi giuridici, era quasi minimizzato. Come ricordato a più riprese dallo stesso Vassalli, gli internazionalisti italiani tenevano nel panorama europeo una posizione piuttosto scettica non solo sulla configurabilità di un diritto internazionale diretto anche ai singoli individui, oltre che agli Stati, ma anche sulle possibilità di sviluppo del diritto e della giustizia penale internazionale.

Da questa posizione di apertura nei confronti della responsabilità individuale per violazione dei principi di umanità *interni* al diritto internazionale discende l'ammissibilità della punizione dei colpevoli di crimini contro l'umanità. Tale punizione, sottolinea Vassalli, "non basta né potrà mai bastare a risolvere un problema immane come quello dei crimini contro l'umanità". Ma questo non significa che la società internazionale possa rinunciare a soddisfare l'esigenza retributiva e intimidativa. Vassalli concorda con Robert Jackson, il capo degli accusatori americani del processo di Norimberga: le colpe non possono essere ignorate, perché la civiltà medesima non potrebbe sopravvivere qualora esse fossero ripetute. E rammenta che già Churchill nel 1942 aveva espresso analogo auspicio di un processo che fosse luogo di memoria collettiva e di "indelebile monito ... dato alle età future"¹².

A chi obiettava che l'IMT era l'emblema della giustizia dei vincitori contro i vinti ed era quindi un tribunale carente sotto il profilo dell'imparzialità e depositario di una giustizia politica più che custode del diritto e rispettoso dei criteri di legalità penale e di *fairness*, Vassalli replica nel 1951, opponendosi in particolare alla visione di Carlo Miglioli, che "ogni diritto penale repressivo, in ultima analisi, è il diritto del vincitore contro il vinto" e non per questo è opportuno rinunciare alla punizione¹³. Per il suo contraddittore viceversa lo *ius puniendi* era destinato ad appartenere per il momento solo allo Stato, anche se in un futuro avrebbe potrebbe essere esteso a una potestà punitiva internazionale. Anche per questo Autore, inoltre, non era concepibile che il diritto internazionale vietasse determinate azioni anche agli individui. Vassalli era, come si è detto, di opinione nettamente opposta. Non si nascondeva i limiti del processo di Norimberga, ma ne difendeva il fondamento e il sicuro ancoraggio nel diritto internazionale: "è nell'ambito del diritto internazionale consuetudinario e convenzionale, che tali processi si sono svolti e si svolgono; è ai principi di civiltà e di umanità propri del diritto internazionale che i giudici di quei processi si richiamano"¹⁴. Difendeva anche la natura internazionale della Carta di Londra: un vero e proprio accordo internazionale stipulato tra quattro potenze per esercitare in comune un potere giurisdizionale.

Anche Vassalli beninteso auspicava il *traguardo* di una giustizia internazionale completa e perfetta, ma egli era ampiamente disposto anche a sostenere e a giustificare le *tappe*, cioè i passi avviati in questa direzione a quel tempo, anche se non esenti da

¹² G. Vassalli, *I delitti contro l'umanità e il problema giuridico della loro punizione* [Prolusione Genova, 31 gennaio 1946], in Id., *La giustizia penale internazionale*, cit., pp. 9-60 (p. 34).

¹³ G. Vassalli, *In tema di «diritto internazionale penale»*, in "Giust. pen.", 1951, I, pp. 257 ss. e in Id., *La giustizia penale internazionale*, cit., pp. 99-113 (p. 108).

¹⁴ Ivi, p. 107.

carenze. Non occorre attendere parlamenti e leggi mondiali per punire con una giurisdizione penale internazionale i crimini contro l'umanità: il suo realismo gli consigliava di non vagheggiare "la possibilità di realizzare nobilissimi ma forse troppo ambiziosi disegni"¹⁵. Anche nella prolusione del 1995 tornerà ad insistere sulla funzione preventiva della punizione: "Da questa intollerabilità (per la coscienza universale) la necessità di una loro punizione. Una necessità che ... si riferisca alla esigenza di prevenzione generale, nel senso di cercar di impedire, attraverso l'esempio del processo ed eventualmente della punizione, che questi fatti si ripetano nel futuro con la speranza della più assoluta impunità", come aveva sostenuto il procuratore generale Jackson a Norimberga¹⁶.

Contro la tesi sostenuta da un altro interlocutore di quella prima stagione, Giuseppe Vedovato, affermò inoltre che la repressione dei crimini contro l'umanità, per non riuscire vana, non doveva essere rimessa alla sola valutazione degli Stati nel cui territorio erano stati commessi. I crimini contro l'umanità dovevano essere puniti da una corte di giustizia internazionale. L'unica sanzione adeguata poteva essere rinvenuta nell'ordinamento giuridico internazionale. Solo in questo modo il diritto internazionale poteva affermarsi come limite al diritto penale interno ai singoli Stati.

Anche nel 1995 Vassalli riconobbe che l'idea di una "repressione che avviene - o dovrebbe avvenire - ad opera di tribunali internazionali ... è stata la grande svolta, credo ormai irreversibile, di Norimberga, la grande novità di questo secolo per tanti altri versi sfortunato: l'affermazione del *primato* del diritto internazionale anche sulle azioni individuali"¹⁷.

Ancora nel 1997 egli rievocò la posizione tradizionale e unilaterale degli internazionalisti italiani, per i quali il diritto internazionale bellico non aveva natura penale, era esclusivamente diritto dei rapporti tra gli Stati e non prevedeva la responsabilità penale personale degli individui nei confronti del diritto internazionale.

Nel 2004, alla Conferenza di celebrazione del 60° anniversario della SIOI (Società italiana per l'organizzazione internazionale) fornì un'ulteriore testimonianza di questa chiusura, riferita ad un altro internazionalista di spicco, come Roberto Ago. Ricordò come un giorno il professore gli fece visita mentre preparava la prolusione genovese e gli disse che il tribunale di Norimberga non rappresentava una corte internazionale e che l'unica ragione per la quale si poteva dargli questa qualifica era il fatto che fosse stato costituito da quattro potenze vincitrici: "Egli era sulla scia dei grandi internazionalisti dell'epoca, che negavano serie prospettive a un diritto internazionale penale... che si rivolgesse addirittura ai singoli"¹⁸.

La formazione del diritto internazionale penale attraeva Vassalli anche perché era manifestazione del superamento del dogma della statualità del diritto e rappresentava un ritorno al diritto naturale nella sfera giuridica penale. Compito del giurista era di uscire dal rigido ossequio alla legge scritta: nel bilancio di Norimberga del 1946 si

¹⁵ Ivi, p. 111.

¹⁶ G. Vassalli, *Verso una giustizia penale internazionale*, in *I diritti dell'uomo-Cronache e battaglie*, VIII, 1997, pp. 11 ss. e in Id., *Ultimi scritti*, Milano 2007, pp. 383-392, p. 386.

¹⁷ Ivi, p. 388.

¹⁸ G. Vassalli, *Nel sessantesimo anniversario della Società italiana per l'organizzazione internazionale*, in "La Comunità Internazionale", LIX, 4, 2004, pp. 626 ss. e in Id., *Ultimi scritti*, Milano 2007, pp. 685-692 (p. 688).

trova l'attestazione più importante di questo fenomeno storico imponente, che doveva essere assecondato dai giuristi. Come affermò nel 1951, "la dottrina ha il dovere di aiutare ... la determinazione e la precisazione dei presupposti essenziali della rilevanza internazionale dei reati in discorso¹⁹". Certo, c'era da fare i conti con la preoccupante e non eludibile crisi di effettività del diritto internazionale, sottolineata soprattutto negli scritti degli anni '90 e 2000. Ma restava l'importanza della punizione (e forse della semplice condanna, come disse nel 2000). Bisognava sperare che la memoria e le condanne aiutassero, senza vendetta, alla conservazione della memoria sull'oblio.

3. Crimini contro l'umanità

Il fondamento giuridico della punizione dei crimini contro l'umanità si trova nell'art. 6 dello Statuto annesso all'Accordo di Londra del 1945, che enumera tre categorie di crimini riconducibili a quel genere: crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità in senso stretto (oppressione politica religiosa o razziale), menzionati per la precisione dall'art. 6 lett. c), dove sono elencati gli eccidi, gli sterminii, gli assoggettamenti contro una popolazione civile, le persecuzioni per motivi politici o religiosi, in esecuzione o in connessione con uno dei crimini rientranti nella giurisdizione del tribunale (secondo la significativa e controversa limitazione escogitata dagli estensori per superare le strette del principio di legalità). Vassalli riteneva legittimo parlare, aderendo all'impostazione degli studiosi che stavano approfondendo il tema, di crimini contro l'umanità in senso lato, poiché tutte e tre le figure potevano ritenersi espressione di un "denominatore comune" che era la "nozione di umanità". I tre crimini erano stati separatamente individuati nello Statuto poiché essi si ponevano in diverso rapporto con il diritto internazionale *vigente*. Mentre il divieto della guerra d'aggressione e dei crimini di guerra, dal suo punto di vista, trovava la sua base in numerose norme internazionali, non poteva dirsi lo stesso per i crimini contro l'umanità in senso stretto. Si trattava di una categoria che non aveva molti precedenti: tutt'al più si potevano ricordare la pirateria, la tratta degli schiavi, la tratta delle donne e dei minori, la schiavitù. Nulla a che vedere con gli orrori della seconda guerra mondiale.

Come contributo alla sua configurazione, Vassalli costruisce una categoria connessa ma al tempo stesso autonoma rispetto ad altri titoli di reato previsti dai diritti penali interni di ogni Stato: "ogni delitto contro l'umanità è, e al tempo stesso non è, un delitto contro la persona o contro le leggi della guerra". Sono le proporzioni, le modalità di esecuzione, le dimensioni del danno, l'atrocità e la pericolosità, la diffusione a fare la differenza.

Anche per queste ragioni tali crimini esigevano una risposta diversa e più ampia di quella statale: una punizione a livello internazionale e non meramente nazionale, proprio perché interessano l'intera comunità umana e non solo una sua parte.

Quanto al fondamento giuridico della loro punizione, secondo Vassalli essa si trova nel diritto internazionale e non tanto nel diritto umano invocato da un altro pioniere della discussione sui crimini di guerra in Italia, come Pietro Nuvolone. Il diritto umano è troppo vicino al diritto naturale per poter essere considerato positivo. I principi di umanità invece sono vere e proprie norme di diritto internazionale.

¹⁹ G. Vassalli, *In tema di diritto internazionale penale*, cit., p. 111.

Vassalli si inserisce quindi a pieno titolo tra i giuristi soprattutto non italiani tesi a “riconoscere l’esistenza di un siffatto diritto e a perseguirne l’ulteriore progresso nella legislazione e negli accordi fra le nazioni”²⁰. Decisa è, su questo punto, la critica a Rolando Quadri, non tanto per la denuncia dei difetti riscontrabili nei primi passi della giustizia penale internazionale, quanto per l’atteggiamento negativo dimostrato dal grande internazionalista, cioè la sua “sfiducia aprioristica verso un diritto internazionale penale”²¹.

4. L’interpretazione del principio *Nullum crimen, nulla poena sine lege*

Qualunque osservatore, qualunque esperto di diritto, al cospetto del processo di Norimberga, dovette interrogarsi sul significato che il principio di legalità penale, classico baluardo e garanzia di libertà²², aveva assunto o poteva assumere in ambito internazionale. Dal 1945 in poi, di conseguenza, questo divenne il tema più discusso tra i giuristi, generando un dibattito ancora non sopito e aperto alle più svariate posizioni. Ha sicuramente ragione Cherif Bassiouni, quando ritiene che la soluzione al grave problema dipende dall’approccio culturale di ogni interprete e quindi non è destinato a sfociare in una posizione unanimemente condivisa²³. Il dibattito a più voci coinvolse giuristi di rango internazionale, britannici, americani, tedeschi, francesi, italiani, russi (senza voler fare un elenco esaustivo) in un contrappunto che costituisce ancora oggi la testimonianza rilevante di un gigantesco fenomeno di presa d’atto di una svolta. Si schierarono, naturalmente, anche taluni dei protagonisti del processo di Norimberga: tra i nomi di coloro che diedero vita al dibattito di quegli anni vi sono infatti anche alcuni giudici del processo, come Francis Biddle²⁴ e Henri Donnedieu de Vabres²⁵.

La giustizia internazionale penale, scrive Vassalli nel 1997, ricordando il menzionato studio di Vedovato, non è una giustizia politica né una forma di repressione contro il nemico²⁶. È errato sostenere che, punendo i crimini contro l’umanità, si applichi retroattivamente la legge del vincitore e che nasca da quel

²⁰ Ivi, p. 99.

²¹ Ivi, p. 103.

²² Benché diversamente inteso nei vari sistemi giuridici: G. Vassalli, “*Nullum crimen sine lege*”, in *Nuovo Digesto Italiano*, 1939, pp. 1173-1177; Id., “*Nullum crimen sine lege*”, in *Novissimo Digesto Italiano, Appendice*, V (1986), pp. 292-304.

²³ M. Cherif Bassiouni, *Crimes against Humanity. Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge 2011, pp. 307-317.

²⁴ F. Biddle, *The Nürnberg Trial*, in *Perspectives in the Nuremberg Trial*, ed. by Guénaël Mettraux, New York 2008, pp. 200-212. Sui giudici di Norimberga da ultimo: W. Maley, *The Atmospheric of the Nuremberg Trials*, in *The Legacy of Nuremberg: Civilising Influence or Institutionalised Vengeance?*, ed. by David A. Blumenthal - Timothy L.H. McCormack, Leiden-Boston 2008, pp. 3-11.

²⁵ H. Donnedieu de Vabres, *Le jugement de Nuremberg et le principe de légalité des délits et des peines*, in “*Revue de droit pénal et de criminologie*”, 27 (1946-1947), pp. 813-833; Id., *Le procès de Nuremberg devant les principes modernes du droit pénal international*, in *Collected Courses of the Hague Academy of International Law*, vol. 70, Leiden-Boston 1947, pp. 479-579.

²⁶ G. Vassalli, *Quale giustizia nei confronti dei crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità e la pace?*, in *Relazioni internazionali. Scritti in onore di Giuseppe Vedovato*, I: *Testimonianze*, Firenze 1997 e in Id., *Ultimi scritti*, Milano 2007, pp. 393-398 (p. 394).

momento il diritto penale positivo applicabile ai rei. Vassalli ricorda come gli accusatori, soprattutto americani e britannici (ma anche sovietici) del processo di Norimberga si siano preoccupati di sottolineare spesso il ripudio del criterio della legge retroattiva o del diritto nuovo. La base giuridica della punizione, positiva e giusta insieme, si trova infatti nel diritto internazionale. Un diritto già nato e non *in fieri*. Questa considerazione vale per tutti i crimini contro l'umanità, anche se in misura diversa.

Secondo Vassalli in tutti e tre i casi è possibile riscontrare, come ha fatto il tribunale, la violazione di una o più norme internazionali *preesistenti*. Il discorso vale per i crimini contro la pace (guerra di aggressione), per i crimini di guerra, ma anche per i crimini di oppressione politica, religiosa e razziale, che rappresentavano la categoria per certi aspetti più nuova (dal punto di vista formale). La violazione del diritto internazionale costituisce un illecito penale che ha come conseguenza l'applicazione di una sanzione da parte di una corte internazionale.

Non importa, insegna Vassalli, se nel diritto internazionale si trova solo il *precetto* violato, mentre non si rinviene la *norma* incriminatrice in senso stretto e non si trova la relativa *sanzione*. La mancanza di una norma incriminatrice e di una sanzione penale non impediscono agli Stati di punire i trasgressori dei precetti internazionali e di affermarne la responsabilità penale alla luce del diritto penale interno, interpretato in conformità al diritto internazionale²⁷.

In un altro intervento del 1951 egli scriverà chiaramente:

è doveroso riconoscere che nelle norme del diritto internazionale, al quale ci si richiama, non si rinvengono né le incriminazioni né le pene né le regole di procedura. Ma questo non basta ancora per definire i processi sinora intervenuti come illegittimi alla stregua del diritto internazionale²⁸: “negare l'esistenza di un diritto internazionale penale, nel senso del complesso di norme contenenti incriminazioni, sanzioni, regole di procedura ecc. nei confronti di fatti illeciti commessi da individui o da stati, non significa automaticamente negare la esistenza di una potestà punitiva di uno o più Stati nei confronti di quei medesimi fatti²⁹.”

Nel caso in cui il diritto nazionale non punisca il fatto come reato, potrebbe porsi un problema di contrasto con il principio di irretroattività della legge penale: in realtà, secondo Vassalli “quando il diritto internazionale toglie a certe situazioni il carattere discriminante che un ordinamento interno riconosceva e garantiva, il principio di retroattività della legge penale è solo formalmente violato³⁰”. Esso è violato solo nella forma, ma non nella sostanza, come dicevano anche altri contemporanei, e soprattutto è salva la sua funzione, non essendo riscontrabile alcuna forma di affidamento nella liceità della condotta realizzata, sulla base di una serie inoppugnabile di testimonianze e di documenti, dai quali risultava che gli accusati avevano piena coscienza della criminalità delle loro azioni³¹. Uno degli imputati, Alfred Rosenberg, ad esempio, nel

²⁷ G. Vassalli, *I delitti contro l'umanità*, cit., pp. 53-54.

²⁸ G. Vassalli, *In tema di diritto internazionale penale*, p. 107.

²⁹ Ivi, p. 108.

³⁰ G. Vassalli, *I delitti contro l'umanità*, cit., p. 57.

³¹ Da ultimo sulla posizione di G. Vassalli: G. De Francesco, *Giustizia penale e diritti fondamentali nel pensiero di Giuliano Vassalli*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 40 (2011), *Giudici e giuristi. Il problema del diritto giurisprudenziale fra Otto e Novecento*, t. II, pp. 1099-1108.

1944 aveva dichiarato espressamente che se gli alleati avessero saputo che uccidevano in massa donne e bambini nelle camere a gas, nessuno avrebbe potuto sottrarsi alla forza.

Quello che conta veramente, dunque, è che esista il *precetto* di diritto internazionale violato dallo Stato e dai suoi dirigenti, e che di tale violazione vi sia stata coscienza da parte degli autori, come provato dai documenti e dalle testimonianze esibite al processo. Da questo punto di vista, Vassalli, collocandosi nella schiera dei numerosi giuristi contemporanei che ritenevano legittimo il processo di Norimberga, in quanto non contrastante con i dettami del principio *nullum crimen sine lege*, compie alcune interessanti osservazioni al proposito. Come è noto, il problema va affrontato per ciascuna delle categorie di crimini previste dallo Statuto del Tribunale Militare Internazionale. Servendosi anche degli atti del processo, Vassalli accede all'idea che l'Accordo di Londra abbia messo per iscritto il diritto internazionale preesistente. E' indispensabile seguire il filo dei ragionamenti vassalliani per ciascuna tipologia di delitto contemplato dallo Statuto, norma vincolante per i giudici dell'IMT.

I crimini di guerra erano indubitabilmente previsti dal diritto internazionale e dai codici militari di tutti i paesi civili³².

Per Vassalli, invece, la punizione dei crimini contro la pace a Norimberga poneva effettivamente un problema di contrasto con il principio di non retroattività delle norme penali incriminatrici nella misura in cui lo Statuto estendeva la punizione agli individui³³. Il problema della retroattività, così impostato, gli sembrava tuttavia superabile: “da un punto di vista razionale” e “naturale” non era illogico che di queste azioni rispondessero anche i capi e dirigenti politici e militari; e dal punto di vista pragmatico (o utilitaristico, per usare un termine corrente tra i giuristi anglosassoni e americani) era anzi opportuno che tali azioni venissero punite per evitare che nel futuro ogni incriminazione risultasse vana³⁴, come avrebbe ripetuto esattamente sessant'anni dopo: “una reazione della civiltà offesa da oltre dieci aggressioni perpetrate negli anni tra il 1938 e il 1941 dalla Germania nazista, una rivolta dei popoli dei paesi vittime di aggressione e di invasione nei confronti degli uomini che quelle aggressioni avevano pianificato e realizzato³⁵”.

Nel bilancio di Norimberga scritto nel 2006 Vassalli conferma la sua visione e afferma che “il punire individui sulla base del diritto internazionale richiamandosi alle norme del diritto internazionale convenzionale o consuetudinario, dirette tradizionalmente agli Stati, fu una grossa novità. Ma fu ad un tempo stesso un modo di rendere effettivi quei precetti e quelle sanzioni. Fu la svolta storica del diritto

³² G. Vassalli, *Norimberga sessant'anni dopo*, in *Studi in onore di Vincenzo Caianiello*, Napoli 2008, 787-803 e in Id., *Ultimi scritti*, Milano 2007, pp. 495-512 (p. 503).

³³ G. Vassalli, *Bilancio di Norimberga*, in *Mondo europeo*, II, n. 47, 1946, pp. 56 ss., e in Id., *Scritti giuridici*, v. II, *La parte speciale del diritto penale. Il diritto penale del tempo di guerra*, Milano 1997, pp. 679-686 (p. 684); Id., *Norimberga sessant'anni dopo*, cit., p. 503.

³⁴ G. Vassalli, *Bilancio di Norimberga*, cit., p. 684.

³⁵ G. Vassalli, *Norimberga sessant'anni dopo*, cit., p. 503. Il documento più rilevante proveniente dal fronte dei detrattori intorno al problema della punizione dei crimini di aggressione è la difesa di C. Schmitt, *Das internationalrechtliche Verbrechen des Angriffs-krieges und der Grundsatz 'Nullum crimen, nulla poena sine lege'*, Berlin 1994, trad. ital. *La guerra d'aggressione come crimine internazionale*, a cura di C. Galli, Bologna 2015.

internazionale nel ventesimo secolo³⁶”.

E veniamo ai crimini contro l'umanità in senso stretto. Nel 2000, parlando del genocidio degli armeni, Vassalli ricorda che la categoria dei delitti contro l'umanità nacque proprio in relazione ai massacri e alle deportazioni degli armeni nell'Impero ottomano. Fu in particolare il Trattato di Sèvres con la Turchia (1920) a menzionare i crimini contro la umanità. Nel 1945 Robert Jackson si ricordò di quel precedente e propose al presidente Truman la formula dei crimini contro l'umanità: “da qui il legame veramente incontestabile tra i delitti contro l'umanità e il genocidio degli armeni³⁷”. La punizione di questi crimini da parte dell'IMT non determina per Vassalli, al contrario di altri studiosi, una violazione del principio di irretroattività, a causa della necessità di una connessione con i crimini di guerra, prevista espressamente dallo Statuto e osservata puntigliosamente dall'IMT.

5. Bilanci di Norimberga

I bilanci vassalliani di Norimberga sono propriamente due: uno nel 1946 e uno nel 2006.

Sono diversi i momenti storici in cui cade il ricordo. Nel 1946 si trattava di redigere a caldo un bilancio su fatti appena successi. Nel 2006 “la polemica”, scrive, “è ogni giorno più limitata, anche se forse non destinata a placarsi mai”. Prevale il riconoscimento che quel processo “fu un segno dell'avanzare del diritto e della sua effettività che ha lasciato frutti assai più positivi che negativi per il progresso umano e civile³⁸”.

Già nel 1946 il giudizio sul processo più importante della storia è positivo, anche se non privo di accenti critici. Della valutazione positiva fanno fede le seguenti parole:

Chi scrive ... è convinto sostenitore della legittimità dell'odierno giudizio in tutta la sua portata e riconosce che esso non solamente rappresenta una delle costruzioni giuridiche meno eccezionali e comunque più degne di seria attenzione da parte d'ogni studioso, ma sta anche a simboleggiare la rivolta dello spirito umano contro l'insufficienza del formalismo giuridico, la riaffermazione dei valori umani del diritto, la riduzione del diritto stesso alla sua verace funzione di strumento di progresso e di bene per l'intero genere umano³⁹.

La parte critica non è priva di severità. Vassalli, che pure è un sostenitore del processo, ritiene però che esso abbia fallito il suo scopo educativo. Il maggiore errore tattico compiuto dai pur abili autori dell'Accordo di Londra è stato di aver considerato oggetto di punizione non solo i crimini contro l'umanità, ma anche i crimini contro la pace e i crimini di guerra. Norimberga ha assunto le dimensioni di un luogo teatrale, al cui interno fare propaganda. Il vero obiettivo avrebbe dovuto essere più limitato di quello perseguito: “affermare... che v'è un diritto umano, comune a tutti i popoli civili, il quale, pur nelle asprezze della guerra, costituisce una barriera insormontabile, al di là della quale v'è il delitto, il delitto di tutti i tempi e di tutte le lingue, il delitto contro lo

³⁶ G. Vassalli, *Norimberga sessant'anni dopo*, cit., p. 503.

³⁷ G. Vassalli, *I crimini contro l'umanità*, cit., p. 462.

³⁸ G. Vassalli, *Norimberga sessant'anni dopo*, cit., p. 495.

³⁹ G. Vassalli, *Bilancio di Norimberga*, cit., p. 680.

stesso genere umano⁴⁰?. Il processo, dunque, sotto questo profilo, non si è rivelato un successo, quale opera pedagogica rivolta ai tedeschi, perché ha voluto insegnare troppo, e per aver voluto insegnare troppo, ha corso il rischio di non aver insegnato niente⁴¹.

Del bilancio di Norimberga fa parte anche una riflessione sulla pena di morte, argomento quanto mai controverso e dai profondi risvolti umani. Ciò distingue Vassalli dalla maggioranza dei giuristi della sua epoca.

Il processo, come è noto, si concluse con dodici condanne a morte mediante impiccagione (Göring, Bormann, Ribbentrop, Rosenberg e altri), tre condanne a carcere a vita, due a 20 anni di reclusione, una a 15, e tre assoluzioni. Nemmeno di fronte agli orrori immani giudicati a Norimberga Vassalli depone il suo sguardo critico nei confronti della pena capitale. C'è un'altezza tragica nelle sue parole. Non c'è lo sdegno che anima, ad esempio, le parole vibranti di Calamandrei⁴²: è un approccio razionale e pacato, che non è veramente di tutti i protagonisti di quell'epoca. Esso dipende da quello che Guido Neppi Modona ha afferrato benissimo come una caratteristica del suo pensiero, che è l'umana pietà di cui è destinatario anche il criminale più enorme⁴³. Scrive dunque Vassalli in questo articolo:

La pena che li attende è la più singolare di tutte le pene. La sua singolarità risiede nel fatto che essa assolve ad uno solo di quelli che sono tradizionalmente ritenuti i fini di ogni pena. La pena di morte non assolve né alla funzione della prevenzione speciale né a quella dell'emenda ... essa assolve unicamente alla funzione di prevenzione generale mediante intimidazione ... Essa non serve al reo, ma serve unicamente agli altri. Nel suo tragico destino, che è quello di annientare un essere umano perché gli altri vivano, essa simboleggia, da parte del soggetto che la subisce, il colmo dell'altruismo umano⁴⁴.

6. La definizione dei crimini contro l'umanità dopo Norimberga

I crimini contro l'umanità, come abbiamo già visto, sono agganciati dagli estensori dell'Accordo di Londra ai crimini contro la pace e dei crimini di guerra. A causa di questa connessione, che è ragionevole imputare a scrupoli legati al rispetto del principio di legalità anche in campo internazionale, Vassalli giudica di scarso rilievo il contributo dell'IMT all'elaborazione della nozione di crimini contro l'umanità. Per la precisazione della nozione di crimini contro l'umanità è stato più intenso il contributo della dottrina (Pella, Lemkin, Trainin, Aroneanu). In sede internazionale, il Congresso internazionale di Parigi del 1946 e la conferenza di Bruxelles del 1947. In questa sede, che Vassalli ha frequentato, emergono i tratti nuovi del crimine. Il crimine contro

⁴⁰ Ivi, p. 682.

⁴¹ A diverse conclusioni giunge ora S. Karstedt, *The Nuremberg Tribunal and German Society: International Justice and Local Judgement in post-Conflict Reconstruction*, in *The Legacy of Nuremberg: Civilising Influence or Institutionalised Vengeance?*, ed. by David A. Blumenthal - Timothy L.H. McCormack, Leiden-Boston 2008, pp. 13-35.

⁴² Il riferimento è a P. Calamandrei, *Le leggi di Antigone*, in "Il ponte", II, 11 novembre 1946, pp. 933-934, anche in Id., *Costituzione e leggi di Antigone. Scritti e discorsi politici*, Firenze 1996, pp. 17-19 e in *Il Ponte di Piero Calamandrei 1945-1946*, a cura di M. Rossi, I, 1945-1950, Firenze 2005, pp. 125-126.

⁴³ Intervento del Vicepresidente emerito Prof. Guido Neppi Modona, in *Atti*, cit., p. 9.

⁴⁴ G. Vassalli, *Bilancio di Norimberga*, cit., p. 685.

L'umanità non colpisce l'individuo isolatamente preso, ma l'individuo in quanto membro di una collettività umana. Oggetto della tutela penale sono la razza, la nazionalità, la religione e altri elementi di diversità del genere umano. Il delitto contro l'umanità colpisce l'uomo in quanto appartenente a una determinata nazionalità o a una determinata razza o in quanto professante una determinata religione o una determinata opinione⁴⁵.

La conferenza non risolve tutti i problemi: limita il voto rivolto ai legislatori nazionali alla immediata messa fuori legge del solo omicidio e di tutti gli atti di natura tale da sboccare nella soppressione della vita umana. Fa però emergere meglio una categoria nuova: un reato comune caratterizzato dalla specificità del dolo e precisamente del motivo di odio razziale, di odio religioso, di odio politico e di odio nazionale. Il delitto contro l'umanità, inoltre, può essere compiuto anche contro un solo individuo e quindi non coincide con il genocidio, come esempio unico della categoria.

La conferenza non ha detto una parola definitiva, ma Vassalli è un realista: un passo notevole è stato compiuto per uscire dall'approssimazione nella quale si versava in materia.

L'appoggio ai vari tentativi di affermazione del diritto internazionale penale e della giustizia internazionale penale è costante. I vari passi di questa vicenda sono ricordati nel 1997: la Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite dell'11 dicembre 1946 in cui si riconoscevano i principi di diritto internazionale affermati dallo Statuto del Tribunale di Norimberga; i lavori della *International Law Commission* delle Nazioni unite tra 1949-1950; la convenzione sul genocidio del 1948, che tra l'altro prevede l'istituzione di una Corte internazionale apposita per la punizione del delitto. Nel 2006 Vassalli fa una precisazione importante: "oserei dire che ciò avvenne non tanto per conseguire una convalida di quanto accaduto quanto per aprire il percorso verso una giustizia penale oggettiva e adeguata alla gravità dei crimini"⁴⁶. Comunque fu un atto di riconoscimento non vincolante in senso stretto.

Vi è infine un ultimo aspetto da considerare di questa testimonianza singolare, almeno nel panorama italiano di quell'epoca, e riguarda lo sguardo verso il futuro. Abbiamo visto come, in questo tema, passato, presente e futuro si intreccino. Nel suo fervente apostolato per una giustizia internazionale penale sempre più presente sul campo, perfezionata nei suoi strumenti sostanziali e processuali, larga di garanzie, aperta all'adesione del maggior numero di Stati, si insinua, a fronte del precipitare degli eventi, soprattutto a partire dagli anni Novanta in poi, il seme del dubbio. A fronte di fenomeni quali l'impressionante *escalation* di violenza, di eccidi e di stermini, la marcia inquietante del male che assume forme sempre diverse e immani, lo spettro del terrorismo internazionale, ora anche religioso, l'istituzione di nuove corti penali internazionali, le difficoltà del loro funzionamento, le resistenze, la moltiplicazione su scala planetaria delle guerre, in forme sempre nuove, può insinuarsi il dubbio che tanto lavoro di costruzione e di impegno sia inutile. Questo sentimento Vassalli lo chiama sconforto di fronte alla contemplazione degli ostacoli che si pongono sul cammino

⁴⁵ G. Vassalli, *La definizione dei delitti contro l'umanità nell'8ª Conferenza internazionale dell'Ufficio internazionale per l'unificazione del diritto penale (Bruxelles 9-12 luglio 1947)*, in Id., *La giustizia penale internazionale. Studi*, Milano 1995, pp. 61-79.

⁴⁶ G. Vassalli, *Norimberga sessant'anni dopo*, cit., p. 507.

della effettività (*Verso una giustizia penale internazionale*, 1995). Eppure, in colui che fu proprio il primo a credere a questa giustizia internazionale penale in Italia (e ritengo che di questo fatto gli storici dovrebbero essere i primi a rendere atto), non viene meno, neanche di fronte a una realtà che spesso e troppo di frequente si ribella ad un inquadramento negli schemi del diritto giusto, la fiducia nel fatto che nel futuro la giustizia internazionale penale rimanga ferma nelle sue istituzioni e *uguale* per tutti. Come ha interpretato bene Francesco Palazzo, Vassalli non cede allo “smarrimento morale”⁴⁷.

Nel suo ultimo scritto in materia, *Il crimine dei crimini*, del 2008, Vassalli lancia un monito: la corte penale internazionale deve restare, c'è voluto più di mezzo secolo per arrivarvi, la semplice sua esistenza è già una forte misura di prevenzione, e il suo funzionamento è garanzia non tanto o non solo di repressione, ma della corrispondente e concomitante difesa dei fondamentali diritti dell'uomo: chi guarda troppo lontano dimentica il lungo cammino appena compiuto.

Mi piace allora concludere queste brevi riflessioni dedicate a un protagonista dei nostri tempi nel modo in cui Vassalli stesso volle terminare un suo discorso:

E allora rimane, alla fine, la domanda più terribile tra tutte. Forse che l'unica giustizia penale internazionale che può effettivamente funzionare contro i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità è quella dei vincitori contro i vinti? ... In definitiva l'impegno della giustizia internazionale penale è quello di sfuggire da questa alternativa: quello di riconoscere che la giustizia non si può solo fondare sulla vittoria di chi è risultato il più forte. Che essa deve esistere e costituirsi anche in vista di pochi processi, a carico di coloro che siano comunque raggiungibili, a prescindere da una loro vittoria o da una loro sconfitta sul campo. Ricordiamoci che neanche Norimberga è riuscita a liberarsi dal ripetersi di tanti orrori. ... Perciò la giustizia internazionale non deve e non può essere quella dei vincitori. Essa deve essere la più oggettiva possibile, come si vuole che sia la giustizia interna: predisposta per tutti ed eguale per tutti⁴⁸.

⁴⁷ F. Palazzo, *Giuliano Vassalli*, cit., p. XXV; Id., *Vassalli, Giuliano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, II, Bologna 2013, pp. 2025-2028 (p. 2028).

⁴⁸ G. Vassalli, *Verso una giustizia penale internazionale*, cit., p. 392.